



Giovanni Barberini

(già ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

Diritto internazionale umanitario, guerra e pace, diritti delle persone

SOMMARIO: 1. Il diritto umanitario nei conflitti armati - 2. La codificazione del diritto umanitario - 3. Diritto della guerra e diritto della pace - 4. L'articolo 11 della costituzione italiana - 5. La protezione internazionale dei diritti e delle libertà della persona - 6. Conclusioni.

1 - Il diritto umanitario nei conflitti armati

Le Convenzioni, i Protocolli e le norme di comportamento, che costituiscono il diritto internazionale umanitario rappresentano uno strumento vincolante molto utile per coloro che operano in varie regioni del mondo dove scoppiano crisi e conflitti. Essi quotidianamente, oltre a mettere a rischio la propria vita, sono impegnati con grande senso di responsabilità a proteggere la vita degli altri ai quali si vuol mostrare il segno tangibile di una civiltà che nell'epoca contemporanea intende porre la persona al centro di ogni sistema socio-politico e di ogni attenzione nelle operazioni anche militari.

Gli operatori militari si trovano a dover costruire e ad assicurare la pace anche con le armi e, soprattutto, i responsabili delle operazioni devono dar prova di grande attenzione e di grande sensibilità, impegnati a coniugare leggi e regole di diritto bellico con gli obiettivi di pacificazione. I responsabili delle operazioni in ogni momento devono sapere che cosa si può o si deve fare e quali ordini impartire; essi devono sapere che cosa non si può fare o che cosa deve essere evitato. Questo è un compito difficilissimo che, in linea generale, è supportato dalla perizia, dall'esperienza e dalla sensibilità umanitaria che costituiscono un patrimonio morale delle nostre Forze armate.

Purtroppo ancor oggi taluni conflitti armati e guerre civili sono condotti con ferocia, senza il rispetto di regole elementari di diritto umanitario e molti conflitti armati che durano nel tempo sono presenti nelle relazioni fra i popoli, questo è un dato di fatto; e allora suona sempre come una esigenza avvertita e condivisa quanto si scriveva nella Dichiarazione di Pietroburgo nel lontano 1868, e cioè che



“i progressi della civiltà devono produrre l’effetto di attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra”, che “il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è indebolire le forze militari del nemico”

e che l’uso di talune armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini è da considerarsi *“contrario alle leggi dell’umanità”*: espressioni che sembrano essere state dimenticate, almeno in parte, nella seconda guerra mondiale e anche in epoca più vicina a noi.

Il diritto internazionale umanitario costituisce una parte assai importante del diritto internazionale e può essere così definito: strettamente inteso, è un complesso di norme che si applicano nei rapporti fra gli Stati con un specifico obiettivo; sono norme, convenzionali e consuetudinarie, che in tempo di conflitto armato proteggono le persone che non prendono parte o non prendono più parte alle ostilità e che pongono divieti o limiti all’impiego di mezzi offensivi, di sofisticati strumenti bellici e di metodi di guerra in situazioni di conflitti armati in atto o per evitare, più o meno efficacemente, di ricorrervi. Quindi il termine *“umanitario”* usato per contraddistinguere questo ramo del diritto internazionale indica la finalità propria di questo diritto, che è appunto quella di proteggere la persona in tempo di guerra o in pericolo di guerra, cercando di ridurre al minimo le conseguenze negative che potrebbero essere prodotte da armamenti non controllati e da un conflitto armato condotto senza regole. In dottrina si è anche voluto evidenziare un carattere originario del diritto umanitario considerata, in particolare, l’elaborazione di norme sul disarmo e sul controllo degli armamenti (Federici).

Quando parliamo o scriviamo di diritto internazionale umanitario possiamo evocare subito almeno tre questioni:

- dicendo *“diritto”*, indichiamo l’esistenza di norme giuridiche o regole di comportamento comunque vincolanti per gli Stati o anche per soggetti privati,

- dicendo *“internazionale”*, indichiamo l’intervento della comunità internazionale da cui nascono quelle norme,

- dicendo *“umanitario”*, indichiamo il fine che la comunità internazionale vuole perseguire dando vita a quelle norme e regole di comportamento, un fine che sostanzialmente consiste nella protezione delle persone dato che tutte sono portatrici di valori propri dell’umanità.

Un momento importante per questa responsabilità della comunità internazionale, scritta nello Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, è costituito dal rifiuto della violenza bellica come



strumento idoneo per risolvere le controversie internazionali. È un principio sancito anche nella costituzione italiana (art. 11). La previsione contenuta nello Statuto dell'ONU è nel senso che *"la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune"*; la previsione fa parte dei principi generali che costituiscono la base delle norme giuridiche scritte nella Carta di San Francisco ed è capace di ispirarne l'interpretazione.

2 - La codificazione del diritto umanitario

L'origine del diritto internazionale umanitario moderno non prescinde certamente dal principio della sovranità anche normativa degli Stati che accettano di essere Parti contraenti di Convenzioni e di Protocolli; ad essi compete anche la libertà di formulare dichiarazioni interpretative delle clausole convenzionali, di porre riserve sulla loro applicazione e di denunciare l'accordo stipulato in omaggio alla capacità riconosciuta di scegliere i modi per tutelare i propri interessi nazionali.

L'origine del diritto umanitario si ritrova negli eventi e nei pericoli di guerre e di conflitti armati e non nelle situazioni di pace. Anche se la comunità internazionale non ha conosciuto per fortuna gli orrori di una terza guerra mondiale che, forse, sarebbe stata fatale per la vita dell'intera umanità, tuttavia dal 1945 il regime della pace che si voleva instaurare, soprattutto con la Carta di San Francisco, molte decine di volte ha subito attentati e si sono registrati disordini e conflitti, di vario genere, in molte regioni del mondo. Pur in assenza di una guerra totale, la comunità internazionale si è trovata coinvolta in moltissime operazioni militari per ristabilire un ordine all'interno di un'entità statale o per dar vita ad una modalità di interposizione per evitare scontri tra forze antagoniste; tali operazioni si sono caratterizzate come missioni anche armate di peace-keeping nelle quali la logica, gli obiettivi e gli impegni del diritto internazionale umanitario non potevano essere assenti dato che l'uso delle armi, le sofferenze umane e le tristi vicende di intere popolazioni civili facevano rassomigliare le operazioni di peace-keeping ad una vera guerra tradizionalmente intesa.

L'origine del diritto internazionale umanitario è rimasta a lungo stretta nella logica del *jus ad bellum* e del *jus in bello*, tra il ricorso alla forza armata e i rapporti fra Stati belligeranti e Stati terzi, tra l'uso delle armi e le regole in materia di disarmo. Ma l'origine del diritto umanitario è stata caratterizzata dalla riconosciuta esigenza/necessità di tutelare e proteggere in qualche modo i feriti e i malati vittime del



campo di battaglia, i componenti delle Forze armate che venivano fatti prigionieri durante le operazioni belliche e la popolazione civile che rimaneva coinvolta nei drammi della guerra. Dobbiamo essere grati a coloro che in varie sedi, prima fra tutte la Croce Rossa, mostrando la loro sensibilità per le sofferenze di tante persone, con coraggiose iniziative hanno favorito le tappe di un processo che ha consentito di tradurre le aspirazioni umanitarie anche in norme giuridiche di diritto positivo nazionale e di diritto internazionale. Quello della Croce Rossa è sempre un ruolo essenziale; ma va ricordato anche il prezioso impegno di altre istituzioni di soccorso umanitario come la Mezzaluna Rossa.

La codificazione del diritto internazionale umanitario è iniziata nel secolo XIX, soprattutto quando si cercò di introdurre con la Dichiarazione di Pietroburgo nel 1868 quel principio, che prima abbiamo ricordato, individuando nella contrarietà alle leggi dell'umanità il limite invalicabile da rispettare nei conflitti armati. Era una presa di coscienza rilevante per il contesto storico e per la sensibilità che faceva emergere. La codificazione si è consolidata all'inizio del XX secolo prima della guerra mondiale 1914-1918, dando vita al c.d. diritto dell'Aja, costituito dalle Convenzioni adottate al termine della I e della II Conferenza per la pace (1899 e 1907) convocate su iniziativa dello zar di Russia¹.

La codificazione ha ricevuto poi vigore, rilevanza e importanza dopo il secondo conflitto mondiale che aveva colpito le coscienze delle persone con la pratica sistematica della più spietata violenza facendo registrare milioni di morti. Vanno considerate come pietre miliari due iniziative delle Nazioni Unite, la Convenzione contro il crimine di genocidio del 1948 e la Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 1968.

Per la codificazione possiamo indicare tre periodi, immagini della storia delle relazioni internazionali: fino ai primi anni sessanta, un periodo dominato soprattutto dalle Convenzioni di Ginevra²; dagli anni

¹ Al termine della I Conferenza furono adottate, oltre l'Atto finale, tre Convenzioni e tre Dichiarazioni; la II Conferenza, oltre l'Atto finale, adottò tredici Convenzioni e una Dichiarazione.

² Ricordiamo il Protocollo sul divieto in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici del 1925, la Convenzione per il regime degli stretti del 1936, le Regole della guerra sottomarina del 1936, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948; e poi le quattro Convenzioni stipulate a Ginevra nel 1949 concernenti il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, il miglioramento della condizione dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, il trattamento dei prigionieri di guerra e la protezione delle persone civili in tempo di guerra; la Convenzione e il I



sessanta agli anni ottanta con un coinvolgimento più consistente delle Nazioni Unite³; infine, dal 1989, con la fine della guerra fredda, registrando uno sviluppo molto intenso del diritto umanitario con aspetti significativi e anche innovativi⁴. Il diritto internazionale umanitario riceve un notevole sostegno dal fatto che le regole che lo costituiscono non derivano soltanto da Convenzioni, Protocolli e Accordi comunque stipulati dagli Stati come Parti contraenti o in seno alle Organizzazioni internazionali, ma possiamo affermare che nella coscienza della comunità internazionale si è sempre più radicato un diritto consuetudinario che è altra cosa dal diritto scritto.

La dottrina internazionalistica ha giocato un ruolo fondamentale, sia per l'elaborazione del diritto convenzionale, sia per l'identificazione delle norme di diritto consuetudinario che è costituito da norme vincolanti, formatesi con la prassi e con l'*opinio iuris*. In proposito, anche se non è questa la sede opportuna per approfondimenti dottrinali, vogliamo ricordare la rilevanza degli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969⁵, e la grande maggioranza della

Protocollo aggiuntivo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato stipulati nel 1954.

³ In particolare il Protocollo relativo allo *status* dei rifugiati del 1967, la rilevante Convenzione sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità del 1968, la Convenzione sul divieto di produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche o di tossine e sulla loro distruzione del 1972; poi la Convenzione del 1977 sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari, i due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali (1977), la Convenzione contro la presa di ostaggi del 1979, la Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di armi che possono essere considerate come producenti effetti traumatici eccessivi o che colpiscono in modo indiscriminato con tre Protocolli relativi alle schegge non localizzabili ai raggi x, all'impiego di mine, di trappole e altri dispositivi e di armi incendiarie del 1980; infine, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984.

⁴ Ricordiamo la Convenzione del 1989 contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'utilizzazione di mercenari, la Convenzione del 1993 sul divieto della produzione, dello stoccaggio e dell'uso delle armi chimiche, la Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione, la Convenzione sull'impiego delle munizioni a grappolo del 2008; infine, alcuni importanti Protocolli concernenti l'uso di armi laser accecanti (1995), i residui bellici esplosivi (2003), la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati (1999), la protezione dei diritti dei fanciulli nei conflitti armati (2000), la prevenzione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini (2000); assai importante è stata l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale avvenuta a Roma nel luglio 1998.

⁵ Art. 53: "*Traités en conflit avec une norme impérative du droit international (jus cogens)*).



dottrina è d'accordo. L'art. 53 disciplina il possibile conflitto dei trattati stipulati dagli Stati con una norma imperativa del diritto internazionale generale (*jus cogens*). Esistono, dunque, norme imperative e inderogabili; le eventuali difficoltà insorgenti per la concreta individuazione delle norme cogenti possono essere risolte dalla *opinio iuris* degli Stati come si manifesta in seno ad organismi internazionali. La Carta delle Nazioni Unite ci permette di individuare talune norme inderogabili, quali il divieto della minaccia o dell'uso della forza, il rispetto della dignità umana, l'autodeterminazione dei popoli (Conforti).

L'importanza fondamentale delle quattro Convenzioni di Ginevra - il c.d. diritto di Ginevra - è unanimemente riconosciuta; è stato ricordato (Ronzitti) che i principi umanitari contenuti nell'art. 3, che è comune alle quattro Convenzioni⁶, "sono stati dichiarati come appartenenti al diritto internazionale consuetudinario" in alcune istanze internazionali (Corte internazionale di giustizia e Tribunale per la ex-Jugoslavia). La norma ora ricordata contiene una disposizione precisa e

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère".

Art. 64: "Survénance d'une nouvelle norme impérative du droit international général (*jus cogens*).

Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin".

⁶ Art. 3: "Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti:

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano depresso le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo.

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;

b) la cattura di ostaggi;

c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;

d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.

2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati.

(omissis)



generale sul trattamento riservato alle persone protette e pone tassativamente alcuni divieti.

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 si fondano sulla *ratio* dell'esistenza e della responsabilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come espresso anche nel Preambolo della Carta di San Francisco; esse hanno costituito il nucleo centrale del diritto umanitario propriamente detto e possono essere considerate anche come una reazione della civiltà nei confronti delle inaudite violenze commesse verso popolazioni civili, prigionieri e deportati. Si può leggere nelle Convenzioni di Ginevra l'intendimento specifico di predisporre strumenti vincolanti per la comunità internazionale onde contrastare, se non evitare, che la volontà politica degli Stati annulli le attese dell'umanità; ma soprattutto di imporre il rispetto della dignità propria di ogni persona, qualunque sia la sua condizione. Infine, i Protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra hanno poi autorevolmente perfezionato il quadro giuridico. Si può ritenere che oggi fra i due diritti, quello dell'Aja (relativo all'uso della forza tra i belligeranti) e quello di Ginevra (relativo alla protezione delle vittime dei conflitti e dei civili), la distinzione si sia molto attenuata se non annullata.

Ma la codificazione del diritto internazionale umanitario ha avuto altri sviluppi: una tappa importante è stata la Convenzione e relativi Protocolli per la protezione dei beni culturali che se danneggiati, come è detto nel Preambolo della Convenzione, "*costituiscono un danno al patrimonio dell'umanità intera*"; un'altra tappa significativa è stata la Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di alcune armi convenzionali che possono produrre effetti particolarmente traumatici (con i suoi cinque successivi Protocolli). Altri strumenti rilevanti, fra gli altri, sono stati le tre Convenzioni relative alle armi chimiche (1993), alle mine antipersona (1997) e all'uso delle munizioni a grappolo (2008). Questa fase della codificazione può essere posta in relazione ai numerosi tentativi registrati nella comunità internazionale per imporre una politica di effettivo disarmo (che però sostanzialmente non ha riguardato l'armamento nucleare). L'istituzione della Corte internazionale di giustizia nel 1945 come organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, e poi, in particolare, lo Statuto della Corte penale internazionale di Roma (1998) e l'istituzione di altre giurisdizioni internazionali (per il Ruanda, per la ex-Jugoslavia, per la Sierra Leone) hanno voluto suggellare una evoluzione della forza del diritto e della sensibilità umanitaria che certamente è avvenuta, anche se rimanevano in piedi da parte degli Stati riserve e divergenze di opinioni sotto il profilo sia politico sia giuridico.



3 - Diritto della guerra e diritto della pace

Il processo di codificazione del diritto internazionale umanitario, come si può vedere, è stato lungo e difficile; in tempi recenti ha raggiunto significativi obiettivi, fra i quali, assai rilevante, l'adesione della stragrande maggioranza degli Stati; ma non si può dire che esso sia completato. I profondi mutamenti intervenuti all'interno degli Stati e nella vita della comunità internazionale per quanto riguarda gli arsenali militari predisposti e il loro uso si sono riflessi nella continua esigenza di ripensare e aggiornare le norme internazionali poste a tutela delle persone. Pur in assenza di una guerra totale ma con un alto numero di particolari e limitate operazioni comunque militari e anche belliche, una rivisitazione del diritto internazionale umanitario ci viene suggerito e forse ci è imposto da quei profondi mutamenti intervenuti. Parlando di rivisitazione del diritto umanitario pensiamo, fra l'altro, ad un compiuto adattamento delle norme di diritto bellico a quelle delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai Protocolli del 1977; anche gli altri strumenti relativi agli armamenti e alla repressione dei crimini contro l'umanità costituiscono una rivisitazione e uno sviluppo della sensibilità propria delle istituzioni internazionali.

Riflettendo su questa materia, cioè sulla guerra e sulla pace, lo studioso non può dimenticare alcuni grandi maestri del diritto internazionale, a partire dal secolo XV: fra i più autorevoli, il domenicano spagnolo de Vitoria (1483-1546), poi il gesuita spagnolo Suarez (1548-1617), poi il giurista olandese Hugo Grozio (1583-1645), poi il giurista tedesco Pufendorf (1632-1694). Va precisato che particolarmente l'elaborazione del "laico" Grozio fu lungi dall'abbandonare l'ispirazione morale e religiosa attinta dalle opere dei teologi spagnoli.

Riteniamo che a proposito di pace e di guerra bisogna tener presenti alcuni elementi. In primo luogo, la rilevanza che nelle relazioni internazionali ha assunto la protezione dei diritti umani, dei diritti di ogni persona, come esigenze inderogabili anche da parte della comunità internazionale e non soltanto in forza delle previsioni contenute negli ordinamenti costituzionali democratici dei singoli Stati. In secondo luogo, l'esigenza di dare più compiuta considerazione al fatto che la persona umana deve essere posta effettivamente al centro del sistema di relazioni, di ogni sistema giuridico e politico perché questo rappresenta la base della nostra cultura. È una base etica che dà forza al quadro normativo in tema di diritto umanitario, dato che esso intende tenere



nel massimo conto la dignità di ogni persona umana. Dobbiamo anche pensare alla natura estremamente sofisticata degli armamenti che sono posti a disposizione dei belligeranti. Non c'è bisogno di approfondire questa riflessione anche perché l'alta professionalità e la riconosciuta sensibilità che distinguono oggi le Forze armate possono offrirci adeguate garanzie. Infine, è sotto gli occhi di tutti la complessità delle situazioni politiche, sociali, etniche nelle quali molto spesso si svolgono le operazioni di pace. Crediamo che la considerazione di questi – e anche di altri – elementi possa essere d'aiuto per quella che abbiamo chiamato 'rivisitazione' del diritto internazionale umanitario e gli esempi certo non mancano.

Per la nostra riflessione, due aspetti sono inoltre da ritenersi importanti. Anzitutto, dobbiamo prendere atto di un'attitudine particolare che nell'epoca contemporanea caratterizza le nostre Forze armate, che si manifesta come un'attitudine essenzialmente pacifica, sulla base della quale possiamo definire i militari come operatori di pace; è un dato ormai acquisito in larga parte dell'opinione pubblica internazionale; è una capacità di operare per gli obiettivi politici richiesti dalla società civile e dalla comunità internazionale che le Forze armate impegnate nelle diverse regioni del mondo sanno manifestare. Gli esempi sono numerosissimi e non possono essere incrinati da isolati comportamenti che sono da condannare. La conoscenza degli strumenti adottati in varie istanze dalla comunità internazionale perfeziona la sensibilità personale necessaria a far sì che la conoscenza degli atti internazionali possa creare una *forma mentis* e una filosofia di comportamenti capaci di ispirare l'azione degli operatori sul campo. Poi, riteniamo assai importante la capacità dei militari, impegnati nelle operazioni di pace, di calarsi nelle realtà; se da un lato, questo pone sulle spalle dei militari una grande responsabilità, è anche vero che questo comporta una convincente immagine di affidabilità nelle missioni di pace.

Nell'epoca contemporanea il diritto internazionale umanitario, ma soprattutto l'opinione pubblica e i militari impegnati comunque in operazioni che sono regolate da quello che in dottrina è chiamato 'diritto internazionale dei conflitti armati', è stretto in una sorta di dicotomia, fra un diritto della guerra e un diritto della pace. In questa dicotomia è sempre presente una qualifica che siamo costretti ad usare; vale a dire che non possiamo ignorare che oltre che una "guerra giusta" - un'espressione tanto usata - si può e si deve operare per una "pace giusta". Il conseguente interrogativo, quando esse sono "giuste", molto spesso rimane senza una convincente risposta. Anche il diritto umanitario nell'epoca contemporanea dovremmo concepirlo non come



una contrapposizione ideale e pratica ma come una sintesi ragionevole tra quei due diritti per conseguire un obiettivo condiviso. È certamente difficile coniugarli insieme, anche perché spesso o per interpretazioni e riserve, o per una ragion di Stato imperante ovvero per interessi nazionali ritenuti irrinunciabili, si può giungere al risultato di non avere regole precise da seguire; la montagna di atti internazionali giuridicamente vincolanti, con riserve e dichiarazioni interpretative, molto spesso viene praticamente ridimensionata nella sua efficacia dalla volontà politica degli Stati. Ricordiamo che la dottrina internazionalistica ha dedicato molto spazio alla guerra giusta e ingiusta.

A lungo gli Stati sono vissuti su norme e regole di comportamento che essi stessi avevano scritto nelle quali potevano rientrare tutti i fenomeni capaci di causare controversie, contrasti e rivendicazioni territoriali e quindi anche conflitti armati. Nell'epoca attuale la guerra e la pace vanno considerate nell'ottica della sicurezza internazionale, che è anche indivisibile: un'ottica geo-politica che non riguarda soltanto gli aspetti politico-militari. Lo scenario è cambiato, tanto che si è dibattuto e si dibatte in dottrina, pur con riserve, sul diritto/dovere di ingerenza umanitaria che riconosce alla comunità internazionale una capacità di intervento, derogando in parte al principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato, quando intere popolazioni o gruppi etnici corrono il rischio fondato di essere sterminati o di rimanere vittime di massicce violazioni dei diritti fondamentali propri di ogni persona. Il tema, di non facile applicazione, ha avuto largo spazio in particolare nella dottrina internazionalistica francese, oltre che molta attenzione in alcuni interventi della diplomazia vaticana. Poi il fenomeno del terrorismo ha contribuito enormemente a cambiare ancora lo scenario internazionale. Sotto molti profili il terrorismo nelle sue varie forme, le contrapposizioni tribali, gli scontri etnici, la violenza, le guerre asimmetriche hanno posto alla comunità internazionale la necessità di riconsiderare il quadro normativo e di adottare strumenti idonei per affrontare le nuove sfide. Si pensi, ad esempio, al grave fenomeno della pirateria. Ma questo ha posto anche nuovi problemi nelle relazioni internazionali dei quali i militari impegnati nei vari scenari sono ben coscienti.

La volontà politica di uno Stato si manifesta in più momenti: prima la stipulazione (la firma o l'adesione) di un atto avente vigore giuridico secondo le regole del diritto internazionale e poi il successivo conferimento dell'efficacia giuridica interna allo strumento internazionale, inserendolo nel proprio ordinamento con atto apposito nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente.



Nell'ordinamento giuridico di uno Stato possono entrare anche leggi che disciplinano in modo specifico materie contemplate anche da atti internazionali, come è avvenuto in Italia, ad esempio, per i divieti posti all'impiego e alla produzione delle mine antipersona (1997) e all'utilizzazione e finanziamento di mercenari (1989).

In questa riflessione è del tutto normale un riferimento alle regole d'ingaggio che accompagnano ogni operazione militare. Se è necessaria l'osservanza (per quanto possibile attenta e incondizionata) delle norme di diritto internazionale umanitario è altrettanto necessaria l'applicazione delle regole d'ingaggio predisposte dagli Stati coinvolti nelle operazioni secondo la *ratio* che ispira le norme degli strumenti internazionali, sia quelle poste a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, sia quelle che guidano l'azione di coloro che operano negli schieramenti contrapposti, sia, infine, quelle che tutelano legittimi interessi degli Stati. Dette norme e dette regole hanno una natura giuridica diversa.

Le regole d'ingaggio, così ha precisato la dottrina, hanno un contenuto eminentemente operativo e i militari impegnati sul campo pongono sempre più la loro attenzione su queste regole che in pratica rappresentano un *vademecum* quotidiano, non soltanto perché individuano la catena di comando. Il loro valore giuridico dipende dai singoli ordinamenti che ne sono quindi responsabili. Nella pubblicazione dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, curata da esperti universitari e militari⁷ si dice che le regole d'ingaggio

“are issued by competent authorities and assist in the delineation of the circumstances and limitations within which military forces may be employed to achieve their objectives. ROE appear in a variety of forms in national military doctrines, including execute orders, deployment orders, operational plans, or standing directives. Whatever their form, they provide authorization for and/or limits on, among other things, the use of force, the positioning and posturing of forces, and the employment of certain specific capabilities ... ROE are not used to assign missions or tasks nor are they used to give tactical instructions. Missions and tasks are assigned through Operations orders and other similar instruments of command and control”.

Riteniamo che la funzione delle regole d'ingaggio sia molto importante anche da un particolare punto di vista: le previsioni di molte Convenzioni (si pensi alle Convenzioni e ai successivi Protocolli di Ginevra) sono numerose, assai complesse e anche di non facile

⁷ *Rules of Engagement Handbook*, 2009.



applicazione. Le regole d'ingaggio possono suggerire e indicare modalità e strumenti che, fermo restando il valore giuridico delle norme internazionali, possono facilitare il compito degli operatori responsabili sul campo, i quali non devono mai perdere di vista gli obiettivi specifici della loro missione e del diritto umanitario.

Molto stretto deve essere il legame fra norme convenzionali e regole d'ingaggio, come pure essenziale è il coordinamento prima concettuale e poi anche operativo fra diritto bellico, diritto penale internazionale, diritto internazionale e attuazione delle Convenzioni, universali e regionali, adottate a tutela dei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla vita.

4 - L'art. 11 della costituzione italiana

La parola "guerra" nell'epoca contemporanea non vanta più un diritto di cittadinanza incontrastato nelle relazioni internazionali. La nostra costituzione all'art. 11⁸, fra i principi fondamentali, sancisce che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra, come strumento abitualmente usato nel passato nei rapporti fra gli Stati non è più nel nostro ordinamento giuridico.

La norma costituzionale ricordata tende ad imporre allo Stato determinati comportamenti diretti ad influenzare lo svolgimento dei rapporti internazionali secondo le direttive da esso poste nell'intento di contribuire a dar vita ad un ordinamento internazionale che sia in grado di assicurare la pace fra le nazioni. Questa disposizione costituzionale esprime certamente una linea di politica estera che l'Italia ha dichiarato di voler seguire; la norma non esprime soltanto un generale programma politico, che voleva risultare in armonia con quanto era scritto nello Statuto dell'ONU (in particolare art. 2.4), ma, considerati anche gli obiettivi attuali della comunità internazionale, è stato osservato che l'Italia condannava anche la guerra di aggressione e vietava che si stipulassero alleanze aggressive.

In sostanza, si può parlare di una "perfetta concordanza" tra ordinamento internazionale e ordinamento italiano in materia di uso della forza; con la conseguenza che l'ordinamento interno italiano non è

⁸ Art. 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".



né più permissivo né più restrittivo di quello internazionale (Ronzitti). Più volte l'ONU si è espressa contro la guerra con documenti molto importanti, come le Dichiarazioni sulle relazioni amichevoli fra gli Stati del 1970, sulla definizione di aggressione del 1974 e sul rafforzamento dell'efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali del 1987. In dottrina si è detto che

“il valore obbligatorio della norma che vieta la minaccia o l'uso della forza deriva quindi dall'esistenza di una opinio iuris generalizzata, confermata dall'atteggiamento degli Stati riguardo a tali Dichiarazioni dell'Assemblea Generale ...” (Marchisio).

Ma il nostro ordinamento conserva una normativa che, in presenza di quella tassativa disposizione costituzionale, è venuta ad assumere un significato, una funzione e una applicazione particolari. È la normativa del 1938 (e l'anno che segna l'intervento del legislatore è eloquente), cioè il R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 con il quale furono approvate la legge di guerra e la legge di neutralità. Il significato, la funzione e l'applicazione che ora sono propri di tale normativa si devono muovere nella logica dell'art. 11 della costituzione e consistono nell'impegno dello Stato italiano a promuovere i mezzi di soluzione pacifica delle controversie. Dato che il nostro Stato non intende ricorrere per sua iniziativa a guerre dirette alla conquista o all'offesa dell'integrità territoriale di un altro Stato o a forme di limitazione della sua indipendenza politica, le norme del 1938, che recentemente il Codice dell'ordinamento militare ha dichiarato ancora vigenti, intendono disciplinare le modalità della condotta in guerra dettando regole giuridiche in materia di *jus in bello*, per gli interventi che ora possono essere autorizzati o promossi dalla comunità internazionale, come sono le operazioni di peace-keeping che prevedono l'impiego delle Forze armate e che avvengono sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio può decidere di intervenire in presenza di una minaccia accertata della pace o di una violazione della pace o di un atto di aggressione. Gli articoli 41 e 42 dello Statuto dell'ONU, che contengono queste previsioni, rappresentano sostanzialmente criteri di interpretazione e di applicazione dell'impegno assunto dall'Italia con l'art. 11 della sua costituzione. Peraltro, la partecipazione delle Forze armate italiane alle missioni di peace-keeping o di peace-enforcement o di peace-building o per altri scopi non bellici, non configurano l'instaurazione dello “stato di guerra” che, per essere messa in atto, richiederebbe una specifica deliberazione del Parlamento cui dovrebbe seguire la dichiarazione dello “stato di guerra” da parte del Presidente della Repubblica, come



comandante in capo delle Forze armate italiane (articoli 78 e 87.9 della costituzione).

Complessa può risultare la considerazione che merita la legge di guerra. Certamente, pur nel quadro dell'art. 11 della costituzione, la legge conserva la sua validità formale nel caso di una deliberazione parlamentare sullo stato di guerra a fini difensivi comunque necessaria per una dichiarazione di guerra che rimane consentita dall'art. 11 della costituzione. La legge di guerra detta molte disposizioni relative al diritto bellico di carattere tecnico e organizzativo, concernenti il comportamento dei militari nelle zone di operazioni, la catena di comando, la disciplina militare, le norme penali; disposizioni sempre vigenti in una situazione tutta particolare e che vanno osservate in una situazione bellica di carattere difensivo.

Va tenuto anche presente che la legge di guerra fu emanata sotto il vigore delle Convenzioni del 1907, stipulate al termine della II Conferenza per la pace. Ma mutamenti sostanziali sono avvenuti anche in seguito agli strumenti adottati dalla comunità internazionale per quanto concerne il diritto internazionale umanitario, il divieto o la limitazione dell'impiego di taluni armamenti e, infine, le previsioni contenute in Convenzioni e Protocolli che hanno inciso direttamente sul diritto bellico. È anche vero che varie norme della legge di guerra - un testo abbastanza corposo e dettagliato per un totale di 364 articoli - possono considerarsi in qualche modo superate dagli strumenti internazionali ora vigenti che non sono più quelli del 1899 o del 1907. Si pensi alla normativa messa in piedi dalle Convenzioni e Protocolli che disciplinano l'uso di taluni armamenti, oltre che dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi. Riteniamo, inoltre, che gli atti internazionali adottati per proteggere i diritti dell'uomo e le sue libertà fondamentali per diverse fattispecie siano da considerarsi limitativi o anche contrastanti con talune clausole della legge in questione; così come alcune norme di essa possono porre problemi di legittimità costituzionale. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 quella che potremmo chiamare la civiltà dei diritti dell'uomo si è imposta quasi universalmente.

Sulla base di quanto esposto, la legge di neutralità prevede comportamenti e obblighi validi per una situazione di neutralità non permanente, ma che comunque devono essere considerati in combinato disposto con quanto previsto dall'alleanza politico-militare cui l'Italia appartiene, cioè la NATO; inoltre, sono da tenere presenti i comportamenti e gli obblighi imposti all'Italia per la sua condizione di Stato membro dell'Unione Europea. Sempre l'art. 11 della costituzione, peraltro, *“consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni*



di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ...”.

In conclusione, pensiamo che sotto diversi profili assume ancor più rilevanza la funzione delle regole d’ingaggio; all’autorità che le deve emanare spetta il compito difficilissimo di rispettare l’ispirazione particolare del quadro normativo vigente a livello nazionale e internazionale.

5 - La protezione dei diritti e delle libertà della persona

Il riferimento al complesso di obblighi internazionali posti a protezione delle persone ci porta a ricordare quanto è stato opportunamente osservato. È stato scritto recentemente che

«i due sistemi, quello del diritto umanitario tradizionale e quello recente dei diritti umani, diversi per formazione storica e per configurazione tecnica, si fondano su una comune base filosofica, l’affermazione del valore della persona, e tendono alla finalità comune di assicurare a questa una protezione stabile ed efficace in ogni circostanza, che è poi condizione della pace mondiale. Si consideri per quest’ultimo punto che proprio lo “spirito di pace” ha animato tutto lo sviluppo storico del diritto umanitario, da sempre orientato a limitare i mali della guerra solo come “extrema ratio” per questa tragica eventualità ... Dalla percezione di tale rapporto di complementarietà e di interdipendenza fra i due sistemi si è sviluppata la tendenza crescente, sul piano internazionale, a considerare il problema della protezione dell’uomo in una prospettiva globale e unitaria, senza più riferimento alla demarcazione classica fra legge di guerra e legge di pace»⁹.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo fu proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, tre anni dopo che era stato firmato da 51 Stati lo Statuto dell’ONU (26 giugno 1945), che era un trattato e quindi con carattere vincolante. Potremmo dire che la Dichiarazione si presentava come una solenne “Raccomandazione” che obbligava gli Stati dal punto di vista etico e politico. La sua importanza non stava tanto nella sua portata formale ma a giusto titolo era considerata come il primo passo nella formulazione di quella che chiamiamo “civiltà dei diritti dell’uomo”, che assumerà sempre più il valore di “rivoluzione culturale” corrispondente a quella centralità della persona nel sistema sociale e politico, più volte ricordata. Esiste una copiosa letteratura sulla

⁹ Cfr. U. GENESIO, *Le leggi dell’umanità*, Ediz. Nagard, Milano, 2009, p. 31.



Dichiarazione universale che si apre riconoscendo la *“dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili ...”*; tale riconoscimento costituisce *“il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”*.

Dal 1948 prese avvio un impegno notevolissimo, a livello universale e a livello regionale; tanto che a tutt’oggi possiamo contare almeno 130 Convenzioni e Accordi in tema di protezione dei diritti dell’uomo, sotto vari aspetti e per diverse situazioni, su iniziativa di Stati, o nell’ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’Unione africana e della Lega araba. Sono state altresì costituite la Corte europea (1959), la Corte interamericana (1979) e la Corte africana (2006). Ricordiamo in particolare alcuni atti che ci sembrano caratterizzanti, con qualche parola di commento.

Nella storia del continente europeo una data è assai significativa: è il 5 maggio 1949 quando a Londra 10 Stati, fra cui l’Italia, firmarono l’accordo che istituiva il Consiglio d’Europa. Da molto tempo questa istituzione ha rappresentato l’effettività della rivendicazione della tutela dei diritti umani, prima con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) e poi con l’istituzione della Corte europea che fu il primo organismo permanente sovranazionale abilitato a forme di controllo, alla protezione regolamentata dei diritti e delle libertà delle persone e al ricevimento dei ricorsi che potevano porre sotto accusa i comportamenti degli Stati. L’adozione della Convenzione e poi l’istituzione della Corte fecero sì che il movimento internazionale per la tutela dei diritti umani, sviluppatosi subito dopo la seconda guerra mondiale, acquisisse non soltanto visibilità ma anche vigore e competenze giuridiche destinate a garantire le persone che comunque risiedevano nel continente europeo.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Numerosi Protocolli hanno via via completato e arricchito le previsioni della Convenzione fino al 1° novembre 1988 quando è entrata in vigore la riforma della Corte con nuove norme relative all’organizzazione e alle procedure. Dal 1959 al 2010 la Corte ha pronunciato 3700 sentenze. Attualmente, dopo tutti i mutamenti politico-istituzionali che hanno interessato l’Europa, gli Stati membri del Consiglio d’Europa e quindi Parti della Convenzione e soggetti alla Corte sono 47. In Europa si è dato vita ad un *“sistema”* e a un *“modello”* e strettissimo risulta il collegamento fra appartenenza al Consiglio d’Europa e Convenzione europea; tanto che, è stato sottolineato, l’adesione alla Convenzione è divenuta un requisito *de facto* per l’ammissione al Consiglio d’Europa mentre lo status di



membro coincide con la qualità di Stato Parte della Convenzione (Di Stasi).

Dopo aver proclamato la Dichiarazione universale, le Nazioni Unite affrontarono un compito molto arduo con il quale avrebbero voluto dare piena rilevanza giuridica al sistema delineato nel 1948, imponendo agli Stati obblighi giuridici. Nacquero così due strumenti: il Patto sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto sui diritti civili e politici, adottati poi dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrati in vigore nel 1976 a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. Fu difficilissimo trovare l'accordo sulle formulazioni che potessero essere accettabili da tutti i popoli e da tutti gli Stati, di religioni diverse, di culture diverse e di ideologie diverse rappresentate nell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Sono molto ricche le previsioni contenute nei due Patti. Gli Stati che li hanno ratificati si sono impegnati, fra l'altro, a proteggere i propri cittadini contro ogni trattamento crudele, inumano o degradante; sono riconosciuti ad ogni essere umano il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza e al rispetto della vita privata. Si vieta la schiavitù, le persone sono protette contro l'arresto e la detenzione arbitrari. È sancito il dovere dello Stato di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi cittadini; si riconosce il diritto al lavoro, ad un salario equo e alla sicurezza sociale. I due Patti contengono un'importante disposizione che era assente nella Dichiarazione universale: all'art. 1 di ogni Patto si enuncia il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione e al libero e pieno godimento delle proprie ricchezze e risorse naturali.

Dobbiamo considerare i due Patti come un significativo impegno per lo sviluppo e per il rispetto di ogni persona, senza discriminazione; un'importante programma di organizzazione della vita internazionale e di un sistema di pacifiche relazioni fra gli Stati. Possiamo considerarli, altresì, come un tentativo nobile di far maturare una nuova civiltà dopo le aberrazioni della guerra. Tuttavia, bisogna dire che la protezione dei diritti umani prevista dai due Patti, che videro come Parti la stragrande maggioranza degli Stati di tutti i continenti, rimase a lungo lettera morta o quasi; il messaggio rimase a lungo sconosciuto all'opinione pubblica e il significato del rispetto dei diritti dell'uomo rimase a lungo inattuale: basti ricordare i regimi comunisti instaurati nell'Europa centro-orientale, i regimi autoritari in America latina e i conflitti in Africa. Per quanto riguarda gli Stati europei fu necessario il processo di Helsinki che con l'Atto Finale del 1975 considerò il rispetto dei diritti e delle libertà della persona come elemento integrante delle relazioni internazionali e come elemento fondamentale per rendere efficace l'opposizione ai regimi comunisti che in quel periodo dominavano una



larga regione dell'Europa, aprendo la strada alla loro caduta. La considerazione particolare che fu riservata al rispetto dei diritti umani costituì un elemento di grande novità e di forza nei confronti della Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1970.

Un'altra tappa per la diffusione della sensibilità in tema di protezione dei diritti dell'uomo si ebbe con l'adozione nel 1969 della Convenzione americana sui diritti dell'uomo, detto anche Patto di San José di Costa Rica cui seguì alcuni anni dopo l'istituzione della Corte. Gli Stati americani, firmatari della Convenzione, riaffermavano la loro intenzione di consolidare nel continente, nel quadro di istituzioni democratiche, un regime di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti umani essenziali. Nel 1988 è stato firmato a San Salvador un primo Protocollo sui diritti economici, sociali e culturali e nel 1990 un secondo Protocollo ad Asunción per l'abolizione della pena di morte. La Convenzione è stata ratificata da 24 Stati ma ne sono fuori gli Stati Uniti e il Canada. Se si tiene conto di queste più che significative assenze, che minano con le perduranti resistenze la spinta verso una realtà nuova molto vicina alla sensibilità esistente in Europa, e dei regimi autoritari che hanno dominato a lungo l'America latina si devono esprimere molti dubbi sull'efficacia del sistema, che pur si è voluto instaurare rispondendo all'esigenza avvertita per il rispetto dei diritti dell'uomo.

Un'altra realtà difficile ha visto nascere un altro sistema di tutela dei diritti umani; la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli fu adottata nel 1981, entrata in vigore nel 1986. Sono oltre 50 gli Stati Parti della Carta. Nel 1998 fu adottato un Protocollo per l'istituzione di una Corte africana. I diritti umani riconosciuti e protetti dalla Carta sono civili e politici, economici e sociali; è l'unica Carta che riconosce anche i diritti dei popoli: diritto all'uguaglianza, all'autodeterminazione, alla piena disponibilità delle proprie risorse naturali, allo sviluppo, all'ambiente sano. Vengono sanciti nella Carta i doveri dell'individuo verso la famiglia e in particolare verso i genitori, verso la società e la comunità internazionale; peculiare risulta la previsione del dovere di preservare i valori positivi della cultura africana, con un significativo programma di rinascita dopo il lungo periodo segnato dal colonialismo e dallo sfruttamento. Vanno evidenziati gli aspetti di originalità contenuti nelle previsioni della Carta che costituiscono un valore aggiunto alla sensibilità che è alla base di ogni documento così finalizzato. Ma la realtà dei Paesi africani mal si accorda con la spinta ideale che pure è alla base della Carta solo che si tenga conto delle



guerre, dei conflitti, degli scontri tra etnie, dei massacri e della rivalità profonda esistente tra Africa nera e Africa musulmana.

Da ultimo, sulla scena internazionale è giunto un documento di origine araba, che ha avuto una elaborazione molto lunga e travagliata. La Carta degli Stati arabi sui diritti umani è entrata in vigore il 24 marzo 2011; era stata adottata nel 1994, revisionata nel 2003, e poi approvata nel 2004. Gli elementi etnici e religiosi sono evidenti e basilari dato che i principi di cui è portatrice la Sharia sono considerati inderogabili. È affermata la pari dignità fra uomo e donna, ma non si rinuncia alla condanna del c.d. sionismo; per quanto riguarda il godimento di fondamentali diritti il testo discrimina fra coloro che godono della cittadinanza e coloro che non l'hanno e, in pratica, fra uomo e donna nonostante le affermazioni di principio, anche se si ritiene che la Sharia, la legge di Dio, non è in contrasto con il diritto internazionale. Per comprendere la logica che ispira gli ordinamenti politici degli Stati di religione islamica, basta ricordare le dichiarazioni interpretative e le riserve poste a margine della Convenzione per i diritti del fanciullo del 1989, le quali affermano, senza alcun dubbio, il primato della legge coranica e della Sharia. La valutazione generale di questa Carta degli Stati arabi nella sostanza non può essere favorevole poiché la concezione e la protezione dei diritti e delle libertà della persona, come previste nella Carta, non possono essere considerate come un fatto esclusivamente culturale.

6 – Conclusioni

Se è vero che non ci può essere spazio per forme di eurocentrismo, è anche vero che l'Europa, pur con le sue contraddizioni e con le attuali sue debolezze ideali e istituzionali, è in grado di offrire un affidabile patrimonio normativo di protezione dei diritti e delle libertà di ogni persona, comunque residente nel continente europeo, confermato dagli strumenti che gli ordinamenti democratici progressivamente adottati e rafforzati pongono a disposizione e che configurano un solido e corretto rapporto fra la persona umana e lo Stato moderno che è la *civitas*, organizzata per riconoscere ad ogni cittadino lo spazio di libertà che gli è dovuto. Questo patrimonio è arricchito, fra l'altro, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, approvata definitivamente nel dicembre 2007, cui è stata conferita efficacia giuridica dal trattato di Lisbona. Questa complessa situazione giuridica impone agli uomini e alle donne europei che intervengono in missioni militari e/o umanitarie comportamenti, obblighi e doveri in aggiunta a quelli che derivano



dalle norme di diritto internazionale umanitario strettamente inteso. È pesante la loro responsabilità ma ampia è la garanzia che essi nel contempo offrono alle popolazioni che incontrano sul loro accidentato cammino.

Noi abbiamo uno *jus conditum* in materia di diritto umanitario abbastanza consistente, dopo l'adozione di strumenti convenzionali in epoca assai recente; ma ci potremmo porre la questione: anche sulla base di tutte le riflessioni fatte, è più lo *jus conditum* ovvero lo *jus condendum*? È difficile rispondere perché non è un problema di rapporto quantitativo, ma è soprattutto un rapporto qualitativo e di risposte efficaci ad esigenze e situazioni sempre nuove che si aggiungono alle precedenti. Quindi, più che un interrogativo, possiamo considerarlo come uno stimolo per l'aumento della sensibilità umanitaria degli operatori sul campo come operatori di pace i quali, non dobbiamo dimenticarlo, sono responsabili anche dinanzi alla normativa nazionale che può essere anche più rigida di quella convenzionale.

Vogliamo concludere queste riflessioni ricordando un'altra osservazione di Ugo Genesio:

*"Il rispetto e la promozione dei diritti umani sono posti in rapporto diretto con il mantenimento della pace mondiale sulla dichiarata premessa che la guerra di aggressione consegue al diniego del valore e della dignità dell'uomo. Su questa base per la prima volta nella storia la salvaguardia dei diritti umani nell'ambito nazionale dei singoli Stati viene assunta ad interesse primario della comunità internazionale e ad oggetto di obblighi universali degli stessi Stati"*¹⁰.

Abstract

The military operators must also assure the peace with the weapons and, above all, the persons responsible of the operations must give test of great sensibility because busy to conjugate laws and rules war with the objectives of pacification. The authorities responsible for the operations at any time they need to know what they can or must do and what orders impart; they must know what it cannot do or what should be avoided. The international humanitarian law, important part of the international law, is constituted by conventional and consuetudinary norms that are applied in the relationships among States with a specific objective: to protect in time of armed conflict the people who do not take part or do not take more part in hostilities and impose bans or

¹⁰ Cfr. U. GENESIO, *Le leggi dell'umanità*, cit., p. 31.



limits to the use of means offensive, of sophisticated weapons and methods of warfare in situations of armed conflict in act or to avoid sleepwalking. The codification of the international humanitarian law is initiated in the century XIX, above all when it was tried to introduce with the Declaration of Petersbourg in 1868 a principle that individualized in the contrariety to the laws of the humanity the impassable limit to respect in the armed conflicts. The codification has received then force and importance after the second world conflict that the consciences of the people had struck with the systematic practice of the most merciless violence making to record million of dead. The fundamental importance of the 1949 Geneva four Conventions is unanimously recognized. They are based on *ratio* of the existence and the responsibilities of the Organization of United Nations; they have properly constituted the central nucleus of the said humanitarian law and they can be also considered as a reaction of the civilization towards the unheard of violences committed toward civil populations, prisoners and deported. In this reflection it is normal entirely a reference to the rules of engagement that accompany every military operation. The rules of engagement substantially have an operational content and the busy soldiers on the field set their attention on these rules more and more that in practice they represent a daily *vademecum*, not only because they individualize the chain of command. Their juridical value depends on the single arrangements that of it therefore responsible. The word "war" in the contemporary age it doesn't boast an uncontested right of citizen anymore in the international relationships. Our constitution in art. 11 among the fundamental principles enact that Italy repudiates the war as an instrument of offense against the freedom of other peoples and as a means of resolving international disputes. The war, as an instrument normally used in the past in the relationships among States, it is not in our juridical arrangement anymore. In 1948 started a very strong commitment to the universal level and at regional level; so much so that today we can count at least 130 Conventions and agreements for the protection of human rights, in various respects, for different situations. The reference to the international obligations placed to protection of the people led us to remember what has been written recently, i.e the two systems, the traditional humanitarian law and the recent human rights, with different historical training and technical configuration, based on a common philosophical basis, the affirmation of the value of the person, and tend toward the common goal of ensuring a stable and effective protection in every circumstance, that is then condition of world peace (U. Genesio, *Le leggi dell'umanità*, Nagard, Milano, 2009, p. 31).